DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 maggio 2021, n. 091/Pres.

Regolamento di modifica al "regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (halyomorpha halis), in attuazione dell'articolo 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (istituzione del fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)" emanato con decreto del presidente della regione n. 032/pres. del 26 febbraio 2019, pubblicato sul bur n. 11 del 13/03/2019.

- OMISSIS -

Regolamento abrogato da art. 15, c. 1, DPReg. 19/1/2024, n. 07/Pres. (B.U.R. 31/1/2024, n. 5), a seguito dell'abrogazione del DPReg. 32/2019.

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL "REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PER L'INSTALLAZIONE DI RETI DESTINATE ALLA PREVENZIONE ED AL CONTROLLO DELLA CIMICE MARMORATA ASIATICA (HALYOMORPHA HALIS), IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2002, N. 22 (ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN AGRICOLTURA)" EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 032/PRES. DEL 26 FEBBRAIO 2019, PUBBLICATO SUL BUR N. 11 DEL 13/03/2019.

Art. 1 Modifica all'articolo 12 del DPReg. n. 32/2019

Art. 2 Entrata in vigore

Art. 1 Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 32/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2019, n. 32 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione ed al controllo della cimice marmorata asiatica (halyomorpha halys), in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)) le parole: << fino al 30 giugno 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << fino al 30 giugno 2023 >>.

Art. 2 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.